



COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 6 del 29/01/2021

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI..

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **gennaio** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, il Consiglio Comunale.

Il SEGRETARIO COMUNALE MARTINI MARGHERITA, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **12** Consiglieri (giusto verbale di deliberazione n. 1 del **29/01/2021**).

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GALLI GIOVANNI – nella sua qualità di SINDACO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Risultano presenti gli Assessori: Zanantoni Rita.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 6 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:

GALLI GIOVANNI	Presente
MAZZUCCHI ALESSANDRA	Presente
ADANI ANDREA	Presente
TONDI CHRISTIAN	Presente
TRENTI ADRIANO	Presente
ANCORA MARTINA	Presente
DI PALMA LUCA	Presente
CORSINI FAUSTO	Presente
RINALDINI ARIANNA	Presente
GIANAROLI GIAN LUCA	Presente
LEONELLI VIRGINIO	Assente
BALDACCINI STEFANO	Presente
PIGNATTI ALESSANDRO	Presente

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 1

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI.

La seduta si svolge in videoconferenza secondo quanto previsto dall'art 73 del D.L. 18/2020 e dal provvedimento Sindacale n. 2 del 16/04/2020, ad oggetto "MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA DURANTE LO STATO DI EMERGENZA DETERMINATO DALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19"

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e dall'articolo 50 della Legge 27 Dicembre 1997, n. 449 in materia di potestà regolamentare degli enti locali;
- i commi da 784 a 815 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 che disciplinano la riscossione coattiva delle entrate comunali;
- il regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali, approvato con propria precedente deliberazione n. 13 del 30/06/2020, divenuta esecutiva in data 21/07/2020;

RITENUTO OPPORTUNO apportare modifiche agli artt. 3, 4 e 5 del regolamento per definire con maggiore precisione quanto previsto dalla normativa (art. 1 comma 800 L. 160/2019) in caso di mancato rispetto del piano di rateazione ed eliminando la maggiorazione sugli interessi di mora di due punti percentuali tenuto conto che:

- l'emergenza epidemiologica legata alla diffusione del Coronavirus ha determinato un peggioramento diffuso della situazione economica, che a sua volta ha contribuito ad ampliare il numero di coloro che hanno difficoltà a pagare con regolarità le imposte e le tasse comunali;
- la misura massima del tasso di mora potrebbe costituire un deterrente all'assolvimento dell'obbligo tributario;
- la normativa vigente in materia di riscossione coattiva (L. 160/2019, art. 1 comma 803) prevede comunque un aggravio di costi pari al 3% (o al 6% se il pagamento avviene oltre i 60 giorni dalla esecutività dell'atto) per coloro che non versano nei termini le somme oggetto di accertamento tributario;

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO riformulare:

- il comma 2 dell'art. 3 del regolamento secondo la seguente formulazione:

2) Sulle somme accertate con gli atti di cui al precedente comma 1) si applicano, in ogni caso, gli interessi a partire dal giorno successivo a quello previsto per il pagamento e fino alla data di adozione dell'ingiunzione, calcolati con maturazione giorno per giorno ad un tasso di interesse annuo pari a quello legale ~~maggiorato di due punti percentuali~~.

- il comma 2 dell'art. 4 secondo la seguente formulazione:

2) Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale ~~maggiorato di due punti percentuali~~.

- l'articolo 5, introducendo il comma 2 con la seguente formulazione:

2) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 53 comma 16 legge n.388/2000, il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

TENUTO CONTO CHE:

- la Legge 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, al comma 3-bis dell'art.106 si prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre;

- il Decreto del Ministro dell'interno del 13 gennaio 2021 il quale dispone che “*Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021*” e autorizza per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla predetta data;

PRESO ATTO che l'organo di revisione ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi dell'art.239 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267;

UDITA la proposta del Sindaco Dott. Giovanni Galli di trattare in modo unitario i punti n 6 e 7 posti all'ordine del giorno, proposta che viene accolta favorevolmente da tutti i consiglieri presenti;

UDITA l'illustrazione dell'argomento da parte dell'Assessore al bilancio Dott. Adriano Trenti e della Responsabile del Settore Finanziario rag. Patrizia Zanni;

UDITA la seguente dichiarazione di volto del Capo gruppo di “Uniti per Marano” Consigliere Gian Luca Gianaroli:”Questi due punti all'o.d.g. riguardano le caratteristiche dovute all'introduzione dell'istituto dell'accertamento esecutivo. La modifica del Regolamento consente di depennare la maggiorazione di due punti percentuali sul tasso legale di interesse ed è accolta da noi positivamente. Pertanto il nostro voto sarà favorevole”.

Si dà atto che il Consigliere Fasuto Corsini non risulta collegato in videoconferenza.Pertanto il totale dei consiglieri presenti scende a 11;

DATO ATTO che la registrazione degli interventi e delle dichiarazioni dei Consiglieri costituisce resoconto della seduta, ex art.75, comma 6, del Regolamento del Consiglio comunale e che ai sensi dell'art 78 comma 6 del medesimo Regolamento essa è depositata presso l'Ufficio di Segreteria comunale e consultabile anche tramite il sito Internet del comune;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

DATO ATTO che i partecipanti sono stati identificati con certezza e che sono stati assicurati la regolarità dello svolgimento della seduta e delle funzioni di cui all'art 97. del T.U. Enti Locali;

Con voti unanimi favorevoli (n.11) espressi per appello nominale;

DELIBERA

1. Di approvare le seguenti modifiche al ***Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali***:

nuova formulazione comma 2 dell'art. 3:

2) Sulle somme accertate con gli atti di cui al precedente comma 1) si applicano, in ogni caso, gli interessi a partire dal giorno successivo a quello previsto per il pagamento e fino alla data di adozione dell'ingiunzione, calcolati con maturazione giorno per giorno ad un tasso di interesse annuo pari a quello legale.

nuova formulazione comma 2 dell'art. 4:

2) Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.

inserimento comma 2 all'articolo 5 con la seguente formulazione:

2) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

2. Di dare atto che il regolamento ha effetto dal 1 gennaio 2021 ai sensi della norma citata in premessa e che con la sua approvazione si abrogano le disposizioni contenute in altri regolamenti incompatibili con le disposizioni contenute nel presente regolamento.
3. Di pubblicare il regolamento sul sito del Ministero delle Finanze, Dipartimento delle finanze, così come previsto dalla Circolare 2/DF punto 3 del MEF del 22/11/2019.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
GALLI GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARTINI MARGHERITA